



ADUNANZA N. 54 LEGISLATURA N. X

475

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 – Decreto MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1 e n. 5701 del 21/10/2015. Disposizioni regionali di attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Rettifica alla DGR Marche n. 10/2016 per l'applicazione nella campagna 2016/2017

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

D E L I B E R A

- di rettificare le disposizioni regionali attuative della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti prevista all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvate con DGR n. 10/2016, limitatamente per quanto riguarda l'attuazione della campagna 2016/2017, così come contenute negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, che per detta campagna sostituiscono integralmente gli allegati A e B alla DGR n. 10/2016;
- di stabilire che la dotazione regionale della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2016/2017 è pari a euro 3.100.000,00 derivante dalla corrispondente assegnazione prevista dal decreto di riparto di risorse del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS) di cui all'articolo 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la campagna 2016/2017, in corso di emanazione da parte del MIPAAF;
- che il dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione con propri atti provvede all'adeguamento delle disposizioni regionali di attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti alla normativa europea e nazionale emanata in materia ed eventualmente a rimodulare le risorse assegnate alla misura sulla base delle spese sostenute per le altre misure del PNS per la campagna 2016/2017;

cu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale delle politiche e internazionali dell'Unione Europea – Settore vitivinicolo - ad AGEA Coordinamento e ad Organismo Pagatore AGEA, in applicazione dell'articolo 1 del DM 15938 del 20/12/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, modificato da regolamento (CE) n. 568 del 28/06/2012 e regolamento (UE) n. 752 del 31 luglio 2013;
- Regolamento (CE) n. 436/2009, della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DPR 1° dicembre 1999, n. 503: "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 : "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526";
- D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- Decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153: "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 del dicembre 2010: "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1213 del 19 febbraio 2015: "Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. UE n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti l'organizzazione nazionale dei mercati dei prodotti agricoli";
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, concernente "Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 5701 del 21/10/2015, concernente: "Disposizioni di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanta riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria, per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";
- Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF n. 4615 del 5 agosto 2014, recante: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi", modificato da decreto MIPAAF n. 3730 del 23/10/2015;
- Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 e s.m.i. di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti, modificata da Circolare ACIU.2016.179 del 31/03/2016;

dy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Circolare AGEA Coordinamento Prot. N. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011, avente per oggetto: VITIVINICOLO – Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia;
- Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 – Procedura delle garanzie informatizzate modificata da Circolare OP AGEA n. 27 prot. n. UMU/1027 del 14/07/2010;
- Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 13 - Prot. N. UMU.2016.678 del 28/04/2016: "O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2016/2017;
- DGR Marche n. 1722 del 26/10/2009: "Regolamenti (CE) n. 1234/2007 modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 e (CE) n. 555/2008 articolo 9, paragrafo 2. Disposizioni particolari per la determinazione del termine per l'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti";
- DGR Marche n. 1492 del 18/10/2010: "Regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 per quanto riguarda il sostegno alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. D.G.R. Marche n. 1750/2008 e successive modifiche e integrazioni. Gestione attività delegate da OP AGEA";
- DGR Marche n. 771 del 28/05/2013: "Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. CE n. 555/2008 della Commissione e loro smi – OCM Vitivinicolo - Approvazione schema di Protocollo d'intesa e sue appendici, tra AGEA - Agenzia per le Erogazioni Intesa in Agricoltura e Regione Marche, e autorizzazione alla relativa stipula", modificata da DGR Marche n. 503 del 28/04/2014 e n. 184 del 17/03/2015 per quanto riguarda la proroga della durata del protocollo;
- DGR Marche n. 1688 del 16/12/2013: Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 e loro ss.mm.ii. - L.r. n. 23/98. Revoca delle DGR n. 1756/2003 e n. 1757/2003. Approvazione linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e indirizzi per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014;
- DGR Marche n. 10 del 18/01/2016: "Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 – Decreto MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1 e n. 5701 del 21/10/2015 — Modifica disposizioni regionali di attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti approvate con DGR Marche n. 62/2014".

Motivazione

L'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Consiglio e del Parlamento Europeo, e gli articoli 6,7,8,9 e 10 del regolamento (CE) n. 555/2008, della Commissione, e loro successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda l'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo (OCM Vitivinicolo) prevedono la misura ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) inserita nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) di cui all'articolo 39 e seguenti del citato regolamento.

La misura RRV è stata inserita nel PNS inviato per la prima volta il 30 giugno 2008 dal MIPAAF alla Commissione UE e applicata a livello nazionale e regionale a decorrere dalla campagna 2008/2009. Con nota protocollo n. 1834 del 1° marzo 2013, il MIPAAF ha inviato alla Commissione Europea il PNS del quinquennio 2013-2018 per l'Italia a decorrere dalla campagna 2013/2014, predisposto sulla base dell'accordo tecnico del 26 febbraio 2013 raggiunto con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome e delle Organizzazioni professionali. Come per il precedente perio-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

do di programmazione (2009/2013), l'attuale PNS prevede, fra l'altro, l'attivazione della misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" tesa ad aumentare la competitività dei produttori di vino attraverso l'adeguamento delle strutture viticole ai nuovi orientamenti dei consumi, tutelando nel contempo, il valore paesaggistico e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivinicola.

Il MIPAAF ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione della misura RRV per il quinquennio 2008/2013 con decreto n. 2553 del 08/08/2008 e sue modifiche e integrazioni, quindi, con decreto n. 15938 del 20/12/2013, ha approvato le disposizioni valide fino alla campagna vitivinicola 2017/2018.

La dotazione finanziaria regionale assegnata alla misura RRV è fissata annualmente con decreto di riparto delle risorse del PNS del MIPAAF, per le Marche gli aiuti sono erogati da Organismo Pagatore AGEA (OP AGEA), che ai fini dell'erogazione degli stessi provvede ad emanare annualmente apposite istruzioni operative.

Con nota del 06/05/2016 inviata tramite posta elettronica, la competente Direzione ministeriale ha comunicato alle Regioni la proposta di riparto di risorse del PNS per la campagna 2016/2017, determinata sulla base dei criteri stabiliti in Conferenza Stato Regioni del 23 luglio 2009 aggiornati al 2015. Stando alla comunicazione del MIPAAF risulta imminente l'emanazione del decreto di riparto regionale delle risorse del PNS che metterà a disposizione per l'attuazione della RRV nelle Marche l'importo almeno di euro 3.767.988,00.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n.1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2015/560 e regolamento di esecuzione (UE) 2015/561, è prevista l'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2016, del regime transitorio dei diritti di impianto di cui al regolamento (CE) n.1234/2007: a decorrere da tale data il regime dei diritti di impianto-reimpianto viene sostituito dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2016 l'impianto o il reimpianto di un vigneto è consentito solo in caso di concessione di un'autorizzazione in conformità con gli articoli 64, 66 e 68 del regolamento (UE) n 1308/2013 alle condizioni stabilite al capo III del medesimo regolamento. Con decreto ministeriale n. 12272 del 15/12/2015, concernente l'applicazione del nuovo sistema delle autorizzazioni previsto dal regolamento agli articoli dal 61 e seguenti, il MIPAAF ha approvato le disposizioni applicative a livello nazionale e con circolare n. 49/2016 AGEA Coordinamento ha approvato le disposizioni attuative del decreto ministeriale. Secondo informazioni ricevute dalla competente Direzione ministeriale MIPAAF, l'atto delegato e l'atto di esecuzione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in ordine al PNS saranno pubblicati a fine giugno 2016 ed entreranno in vigore simultaneamente a decorrere dalla campagna 2016/2017. Le principali novità che saranno introdotte nella RRV dalla citata normativa, che si applicherà a tutte le domande presentate successivamente la sua pubblicazione sulla GUUE, riguarderanno: la percentuale di erogazione degli aiuti in caso di pagamento anticipato, che sarà erogato nella misura massima del 80% del contributo richiesto; la necessità di definire criteri di priorità da attribuire alle domande ritenute eleggibili; la definizione di una nuova procedura di selezione da attivare che comporterà la determinazione di una soglia minima di punteggio, attribuito sulla base dei criteri di priorità, al di sotto della quale non si ha accesso ai contributi con la conseguenza che le domande escluse dalla selezione per non raggiungimento della soglia minima o per esaurimento fondi potranno essere ripresentate alla selezione nell'anno successivo, a parità di condizioni con i nuovi richiedenti; l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari entro 12 mesi dalla presentazione di

chy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

una domanda di pagamento. Per ogni misura, e quindi anche per la RRV, al momento della presentazione del PNS dovranno essere preventivamente comunicati dal MIPAAF alla Commissione, tra l'altro: la strategia proposta, gli obiettivi, la procedura di domanda, i criteri di ammissibilità, i costi ammissibili e non ammissibili, i criteri di priorità e la loro ponderazione, la procedura di selezione, i termini per il pagamento ai beneficiari, la demarcazione con altri strumenti finanziari, gli strumenti adottati per verificare che non vi sia il doppio finanziamento.

L'insieme delle modifiche come sinteticamente esposte richiede un adeguamento del PNS nazionale da parte del MIPAAF, che si presume richieda tempi di elaborazione e definizione incompatibili con la necessità di anticipare l'attuazione della misura nella campagna 2016/2017, in particolare la presentazione delle domande di accesso alla misura, per garantire i dovuti controlli in campo sulle superfici oggetto di intervento alla luce delle preliminari risultanze di un audit comunitario del 2016.

In attesa dell'entrata in vigore dell'atto delegato e del regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 1308/2013 da parte della Commissione Europea restano comunque in vigore le norme stabilite con regolamento (CE) n. 555/2008. In data 18 aprile 2016 OP AGEA ha emanato le Istruzioni operative n. 13/2016 per la campagna 2016/2017.

In applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 555/2008, del decreto MIPAAF n. 15938/2013 e n. 5701 del 21/10/2015, con DGR n. 10/2016 la Regione Marche ha adottato le disposizioni regionali di attuazione della misura RRV dalla campagna 2015/2016 fino alla campagna 2017/2018. Tuttavia, preso atto delle importanti novità che saranno introdotte dalla normativa europea, delle istruzioni operative di OP AGEA n. 13/2016 e delle risultanze delle campagne precedenti, è necessario apportare alcune rettifiche alle disposizioni regionali adottate con DGR n. 10/2016 ai fini dell'attuazione della campagna 2016/2017.

I principali aggiornamenti per la campagna 2016/2017 riguardano in particolare la previsione di ammettere a finanziamento le domande esclusivamente nel limite della dotazione assegnata per la medesima campagna, escludendo pertanto la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'overbooking nel caso in cui il fabbisogno delle domande ammissibili all'aiuto ecceda la dotazione finanziaria della campagna di presentazione della domanda. Per la medesima ragione per la campagna 2016/2017 è necessario escludere la possibilità di concedere alle domande di aiuto a coltello presentate nella medesima campagna la proroga di un anno per l'esecuzione dei lavori.

Per la campagna 2016/2017 è necessario rivedere i livelli di sostegno ad ettaro, a seguito del verificarsi di alcune economie di spesa registrate nel corso della realizzazione degli interventi delle pregresse campagne. Sulla base delle rendicontazioni ricevute nel corso del 2016 si ritiene opportuno ridurre l'importo del contributo per l'impianto del vigneto da euro 11.000,00 a euro 10.800,00. Poiché non è ancora terminata la fase istruttoria di ammissibilità a finanziamento delle domande presentate nella campagna 2015/2016, non è ancora possibile determinare precisamente l'entità dell'overboking stabilito al paragrafo 10.2.5 dell'allegato A alla DGR Marche n. 10/2016, che sarà liquidato a valere sulle risorse della campagna 2016/2017. Per tale ragione la Struttura regionale competente ritiene opportuno assegnare per l'attuazione della misura RRV nella campagna 2016/2017 l'importo di euro 3.100.000,00, calcolato sulla base del fabbisogno stimato alla luce delle domande presentate nella campagna 2015/2016 e dell'importo del contributo per l'impianto ad ettaro di euro 10.800,00 e tenuto conto della dotazione della misura contenuta nella proposta di riparto regionale del MIPAAF.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viene confermata l'attivazione della sottomisura del reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria, per ragioni sanitarie e fitosanitarie, di cui al decreto MIPAAF n. 5701 del 21/10/2015, identificata con codice azione D.1, con la superficie minima di accesso di mq 1.000 e con la riserva di dotazione pari al 5% (pari a euro 155.000,00) della dotazione complessiva assegnata per le domande della campagna 2016/2016, che se non utilizzata viene messa a disposizione delle altre domande.

In relazione agli adempimenti conseguenti all'applicazione delle norme in materia di amministrazione digitale le domande vengono presentate in via telematica su SIAN e sottoscritte digitalmente tramite opportuni sistemi garantiti dalla piattaforma telematica disponibile.

Tuttavia, poiché le istruzioni operative n. 13/2016 di OP AGEA per la campagna 2016/2017 prevedono la possibilità di ricorrere anche alla sottoscrizione autografa, la Struttura regionale competente ritiene opportuno garantire anche tale modalità di sottoscrizione, seppure in via residuale, purché i documenti autografi siano scansionati ed inviati tramite PEC alle Strutture Decentrate Agricoltura entro il termine di presentazione delle domande su SIAN.

Restano altresì confermate le restanti disposizioni previste dalla DGR Marche n. 10/2016 per quanto riguarda le condizioni e i requisiti di accesso dei richiedenti, delle imprese e dei progetti i criteri di priorità, le modalità di valutazione delle domande e le fasi istruttorie e i controlli sulle domande. Sono infine recepiti nel presente atto i termini perentori stabiliti da OP AGEA nelle proprie Istruzioni operative 13/2016, mentre i termini istruttori endoprocedimentali saranno definiti con apposito atto del Dirigente della Struttura regionale competente sulla base delle suddette Istruzioni operative n. 13/2016.

Gli aggiornamenti all'allegato A alla DGR Marche n. 10/2016 comportano contestualmente l'aggiornamento dell'allegato B alla medesima deliberazione.

Le disposizioni regionali di applicazione della misura RRV riportate nell'allegato A e B al presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale, sono state oggetto di confronto e condivise nel corso della riunione del tavolo di filiera vitivinicola del 9 maggio 2016.

Il Dirigente della PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura Decentrata di Ancona e irrigazione, competente per materia provvede all'attuazione regionale della misura ristrutturazione e riconversione vigneti con propri atti, ivi compresi quelli relativi all'adeguamento delle disposizioni regionali alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, anche ai fini della ottimale utilizzazione delle risorse del PNS.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una delibera avente ad oggetto: *"Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 – Decreto MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1 e n. 5701 del 21/10/2015. Disposizioni regionali di attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Rettifica alla DGR Marche n. 10/2016 per l'applicazione nella campagna 2016/2017"*.

Il responsabile del procedimento

Silvana Paoloni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E
SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E
IRRIGAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il responsabile
(Roberto Luciani)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il dirigente del Servizio
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 51 pagine, di cui n. 42 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 7 del regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2016/2017
(Decreto MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013 e n. 5701 del 21/10/2015)

Indice dei paragrafi

1. Premessa
2. Termini e definizioni
3. Obiettivi e finalità
4. Ambito di applicazione e durata della misura
5. Dotazione finanziaria
6. Superficie minima
7. Condizioni di ammissibilità e motivi di esclusione
8. Azioni ammissibili
9. Definizione del sostegno
10. Selezione delle domande d'aiuto
11. Fasi di ammissibilità
12. Certificazione antimafia
13. Periodo di realizzazione
14. Impegni dei beneficiari
15. Pagamento dell'aiuto
16. Demarcazione con PSR
17. Disposizioni di coordinamento

Indice delle tabelle

Tabella 3 - Costo medio di ristrutturazione/riconversione, codice azioni: A.1, B.1

Tabella 4 - Costo medio di ristrutturazione/riconversione, codice azioni: A.2, A.3, A.6, A.10, B.2, B.3

Tabella 5 - Costo sovrainnesto, codice azione: A.4

Modello 1 - Scheda descrittiva degli interventi

10



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Premessa

La viticoltura riveste nella regione Marche particolare importanza sul piano economico, ambientale e sociale assumendo un ruolo fondamentale nell'offerta agroalimentare dei prodotti regionali di qualità.

In base all'inventario del potenziale produttivo viticolo redatto in ottemperanza all'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamenti comunitari precedenti, il potenziale viticolo regionale si attesta sui 17.200 ettari di superficie vitata.

La superficie vitata media aziendale è di circa 1 ettaro, evidenziando il permanere di un grande livello di polverizzazione.

Le Marche possono contare su un ventaglio di vitigni autoctoni e/o di antica coltivazione, molti dei quali sono valorizzati nelle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini (DOP e IGP) regionali. A questi si affiancano numerosi vitigni di pregio a diffusione nazionale e internazionale, a completamento della gamma varietale.

Il 95 % della superficie vitata regionale si colloca su territorio collinare particolarmente vocato alla coltura della vite, la restante parte è situata in zona pedemontana.

Quasi tutto il territorio regionale è interessato da 20 DOP (15 vini a DOC e 5 a DOCG) e tutto il territorio regionale è interessato all'unica IGP.

2. Termini e definizioni

Ai fini del presente atto si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

AGEA Coordinamento: svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori.

AGEA Organismo Pagatore (OP AGEA): Organismo Pagatore Agea che svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari per la Regione Marche;

Approvazione della domanda: giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta dalla Regione.

Beneficiario: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo il possesso.

DM: Decreto ministeriale n. 15938 del 20/12/2013.

Diritto di reimpianto/impianto: il diritto di impiantare viti su una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata, determinato secondo la definizione di unità vitata dell'articolo 3 lettera d) del DM 16/10/2010.

Disposizione Regionale di Attuazione (DRA): atto regionale previsto dal DM 15938 del 20 dicembre 2013, attuativo della misura in oggetto.

Ente istruttore: Regione Marche, delegata da OP AGEA all'esecuzione di talune fasi del procedimento per l'erogazione del contributo alla ristrutturazione e riconversione vigneti.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

16



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale ¹.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino o per la coltura di piante madri per marze.

Meccanizzazione integrale/parziale delle operazioni colturali: sistema di realizzazione di un impianto viticolo attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in cemento precompresso, o in legno trattato in autoclave e stagionato, o costituita da profilati in ferro.

MIPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di ancona e irrigazione (PF CSI): la struttura regionale competente per l'approvazione delle disposizioni regionali attuative della misura e della graduatoria di finanziabilità delle domande.

Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS): insieme delle misure finanziarie a sostegno del settore vitivinicolo (regolamento UE n. 1308/2013 Capo II Sezione 4 Sottosezione 1).

Regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; (OCM Unica).

Regolamento applicativo: regolamento (CE) n. 555/2008, della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato, secondo le indicazioni contenute nel regolamento e nel regolamento applicativo, si impegna a:

- estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata anticipatamente, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto anticipato, se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento (CE) n. 1324/2007, oppure, entro il quarto anno se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento;
- sottoscrivere apposita polizza fidejussoria a garanzia della successiva estirpazione.

Reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria: il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n 162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

b



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - RRV: interventi da realizzare su superfici dell'azienda presenti su Fascicolo aziendale della quale ne sia comprovabile la conduzione, riguardanti opere di:

- riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto o il sovrainnesto);
- ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione).

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono comprendere anche le operazioni di estirpazione di superfici vitate.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Sovrainnesto: innesto di una vite già precedentemente innestata.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione e di approvazione degli esiti di ammissibilità.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Superficie vitata ammissibile a finanziamento (cfr. art. 75 del regolamento applicativo): superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Unità vitata: (cfr art. 3 lettera d) del DM 16/10/2010) superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT.

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più unità vitate, o parti di esse, in ogni caso contigue;

Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sia a Denominazione di Origine Controllata (DOC), menzioni tradizionali per l'Italia.

Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione geografica Tipica (IGT), menzione tradizionale per l'Italia.

Zone agricole svantaggiate o di montagna: zone individuate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafi 3 e 4.

3. Obiettivi e finalità

Le presenti disposizioni regionali, sintetizzate in applicazione dell'articolo 1 comma 2 del DM, nelle schede Allegato I e II conformi alle corrispondenti schede allegate al DM e riportate nell'allegato B al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità applicative delle disposizioni comunitarie della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti definita all'articolo 46 del regolamento inserita nel PNS. Tali disposizioni regionali di attuazione

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

della misura hanno l'obiettivo di favorire la competitività dei produttori regionali di vino stimolando il rinnovo dei vigneti regionali nella direzione della qualità.

E' condizione indispensabile per l'applicazione del sostegno che gli interventi attuati, oltre a rispettare i criteri previsti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306 del 17/12/2013 in termini di condizionalità, pervengano almeno ad una delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti con nuovi vigneti che consentano l'ottenimento di materia prima di buona qualità a prezzi remunerativi per il viticoltore;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con impiego di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto atti a migliorare la qualità e l'identità del prodotto ed a consentire, ove possibile, la meccanizzazione, parziale o totale, delle principali operazioni colturali.

4. Ambito di applicazione e durata della misura

- 4.1 Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alle presenti disposizioni si applica ai vigneti che producono uva da vino ubicati sull'intero territorio regionale limitatamente alle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP delle Marche.
- 4.2 La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e le relative disposizioni applicative regionali adottate con il presente atto sono valide per la campagna 2016/2017.

5. Dotazione finanziaria

- 5.1 La dotazione finanziaria regionale assegnata alla misura per ognuna delle campagne vitivinicole di attuazione è quantificata nel decreto ministeriale annuale di riparto tra Regioni delle risorse del PNS inviato dal MIPAAF alla Commissione UE il 1° marzo 2013. Il PNS può essere oggetto di modifica ai sensi della normativa comunitaria.
- 5.2 Per il finanziamento delle domande presentate nella campagna 2016/2017 la dotazione della misura è pari ad euro 3.100.000,00, derivante dall'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Marche con emanando decreto di riparto di risorse da parte del MIPAAF.
- 5.3 Alla sottomisura Reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria viene riservata la dotazione di euro 155.000,00 pari al 5% della dotazione di cui al punto 5.2 del presente paragrafo.

6. Superficie minima

La superficie oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti minima ammessa nelle Marche è fissata in 0.50.00 ettari, salvo per quanto riguarda l'azione D.1 descritta al paragrafo 8.2 la cui superficie minima è fissata in ettari 0.10.00.

7. Condizioni di ammissibilità all'aiuto e motivi di esclusione

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.1 - Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c. che conducono vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo presenti nella classificazione regionale delle varietà riconosciute "idonee" alla coltivazione e classificate nella regione Marche in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, come riportate di seguito nella Scheda I contenuta nell'allegato B al presente atto o che detengono diritti di reimpianto o impianto, autorizzazioni derivanti da questi, autorizzazioni per reimpianto conseguenti all'estirpo.

Nelle more dell'emanazione delle disposizioni regionali di applicazione del decreto ministeriale n. 12272 del 15/12/2015, concernente l'applicazione del nuovo sistema delle autorizzazioni previsto dal regolamento agli articoli dal 61 e seguenti, le procedure previste per i suddetti procedimenti sono definite dalla normativa europea e nazionale.

7.2 - Requisiti dell'impresa

L'impresa, al momento della presentazione della domanda su SIAN, deve:

- essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (titolari di Fascicolo aziendale²);
- avere Partita IVA, con codice attività agricola;
- essere iscritta alla Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
- avere la disponibilità delle superfici agricole, come risultati da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente misura. La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda, da:
 - a. titolo di proprietà;
 - b. titolo di usufrutto;
 - c. contratto di affitto scritto e registrato;
 - d. atto di conferimento (nel caso di cooperative di conduzione).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietari.

² I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il decreto MIPAAF n. 162 del 12 gennaio 2015, individua nel "Piano Culturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. L'articolo 9, paragrafo 3 del DM n.162/2015 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare di AGEA Coordinamento ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.. La domanda di aiuto, pertanto, deriva dai contenuti informativi del Fascicolo aziendale e del Piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel Fascicolo aziendale tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno. Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello schedario viticolo.

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rio/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, rese ai sensi del DPR 445/2000, della conoscenza degli obblighi di cui al successivo paragrafo 14 - **Impegni dei beneficiari.**

- essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo;
- avere presentato nella campagna viticola in corso ed in quella precedente a quella in cui viene presentata la domanda di aiuto, le dichiarazioni obbligatorie di cui al Titolo II Capo I del regolamento (CE) n. 436/2009, ove previsto;
- registrare e aggiornare le superfici vitate condotte allo schedario viticolo di cui al Decreto MIPAAF del 16/12/2010, sul Fascicolo aziendale e, ove necessario, aver presentato alla competente SDA la richiesta di risoluzione di anomalie presenti su schedario viticolo;
- essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007:
 - ✓ diritto di reimpianto proprio o proveniente da un trasferimento da altra azienda avvenuto entro il 31/12/2015,
 - ✓ diritto di impianto della riserva regionale;
 - ✓ autorizzazione al reimpianto, anche con estirpazione successiva, o al sovrainnesto
- aver avviato la procedura di autorizzazione al reimpianto per estirpazione anche con estirpazione successiva o per conversione, in applicazione del regolamento.

Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda:

- sono ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel periodo di programmazione dell'OCM vitivinicolo 2000/2008, 2008/2013 e 2014/2018, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e recupero di indebiti percepiti, senza che sia avvenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM vitivinicolo;
- sono rappresentanti legali di impresa che si trovi in stato di liquidazione o di fallimento o che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

7.3 Requisiti del progetto

1. Sono oggetto di finanziamento gli interventi di riconversione e ristrutturazione che comportano la realizzazione di vigneti finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP e a IGP delle Marche.
2. Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento a controspalliera adottando cordoni speronati e Guyot e con sesto di impianto tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici.
3. I vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione a fine intervento devono:
 - essere iscritti nello schedario viticolo di cui al Decreto MIPAAF 16/12/2010 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;
 - essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione;
 - rispettare i criteri previsti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP delle Marche;
- 4. Le varietà di uve da vino che devono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle comprese tra le varietà riconosciute "idonee" alla coltivazione e classificate nella regione Marche in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, come riportate di seguito nella Scheda I contenuta nell'allegato B al presente atto.
- 5. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard".
- 6. Gli interventi di sovrainnesto sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente provvedimento, le cui varietà impiantate non risultino idonee ad ottenere vini a DOP o a IGP richiesti dal mercato, di età inferiore o uguale a 10 anni e con densità pari o superiore a 2.500 piante per ettaro, purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi esistenti.
- 7. A fine intervento, in relazione alle azioni attivate tra quelle elencate in TABELLA 1, i vigneti impiantati dovranno risultare conformi alle presenti modalità, pena la revoca dell'aiuto percepito maggiorato di penale del 20% secondo le procedure indicate al successivo paragrafo 11.2.9.

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento attuativo che stabilisce: *"per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite"*;
- a interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell'articolo 85 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto;
- ai progetti collettivi;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica;
- agli interventi realizzati con sistema di allevamento a tendone;
- alle superfici vitate soggette a vincoli, impegni e prescrizioni di qualsiasi natura (es: impegni pluriennali, vincolo di destinazione d'uso, sequestro giudiziario ecc.).

8. Azioni ammissibili

8.1 Ai sensi dell'art. 4 del DM il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può avvenire mediante le seguenti azioni:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A. Riconversione varietale, che consiste:

- a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- a2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

B. Ristrutturazione, che consiste:

- b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

C. Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

D. Sottomisura Reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, come di seguito descritta.

Sottomisura Reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari

La sottomisura del reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e art. 6-bis del regolamento attuativo, consiste nel reimpianto della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione di cui all'allegato 1 al decreto MIPAAF n. 5701 del 21/10/2015. I richiedenti destinatari di provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio Fitosanitario Regionale, le imprese e i progetti devono rispettare in ogni caso le condizioni di ammissibilità all'aiuto e motivi di esclusione stabilite al paragrafo 7 del presente allegato A. Il reimpianto può essere effettuato anche con varietà diverse da quelle estirpate ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento applicativo e dall'art. 4 comma 6 del DM.

La superficie minima oggetto degli interventi previsti dalla sottomisura Reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari ammissibile è di ettari 0.10.00.

Modalità di attuazione della sottomisura

1. I produttori accedono alla sottomisura del Reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene, almeno, i seguenti elementi:
 - indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
 - indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria;

3. Il provvedimento di cui al presente articolo è trasmesso alla Regione per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al MIPAAF contestualmente alla sua adozione.

4. La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso la Regione e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Definizione del sostegno

L'aiuto, di cui all'art. 46, paragrafo 3, lettera c del regolamento, non supera il 50% della somma dei costi diretti sostenuti per il reimpianto, come definito nel successivo paragrafo 9 del presente allegato A.

Presentazione della domanda

I soggetti interessati alla sottomisura debbono presentare apposita distinta domanda contenente esclusivamente interventi con codice Azione D.1, secondo i termini e le modalità indicati nel successivo paragrafo 11.1.

Controlli

1. I controlli sono effettuati dalla Regione Marche, in qualità di Ente istruttore delegato da OP AGEA, in conformità alle disposizioni comunitarie ed a quelle contenute nel DM.
2. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 11.2 del presente allegato A, il controllo verifica altresì:
 - a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
 - b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 7.3 e al presente;
 - c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia, secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 11.2.7 del presente allegato A.

8.3 Nella regione Marche non trova applicazione l'azione C del presente paragrafo, in quanto si ritiene necessario utilizzare le risorse comunitarie a disposizione della misura esclusivamente per la realizzazione di interventi completi sulle superfici vitate da riconvertire/ristrutturare. Le azioni ammissibili alla misura di ristrutturazione e la riconversione dei vigneti nella regione Marche sono riepilogate nella tabella seguente:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 1: AZIONI AMMISSIBILI

AZIONE	DESCRIZIONE	CODICE
A Riconversione varietale	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO realizzato <u>sullo stesso o su altro appezzamento, con diverse varietà di vite</u> di maggior interesse enologico e commerciale.	A.1
	REIMPIANTO, mediante diritti in portafoglio o acquisiti con trasferimento da altra azienda, con <u>diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.</u>	A.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto <u>con diversa varietà di vite</u> di maggior interesse enologico e commerciale.	A.3
	SOVRAINNESTO di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con <u>diversa varietà di vite</u> di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.	A.4
B Ristrutturazione	ESTIRPAZIONE e REIMPIANTO del vigneto con la stessa varietà di vite • <u>con diversa collocazione</u> in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni pedo-climatiche; • <u>sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione.</u>	B.1
	REIMPIANTO, mediante diritti in portafoglio o acquisiti con trasferimento da altra azienda, di un vigneto in una diversa collocazione, più favorevole sia dal punto di vista agronomico sia per esposizione per ragioni pedo-climatiche, e/o economico, <u>mantenendo le stesse varietà di vite.</u>	B.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto, <u>mantenendo la stessa varietà di vite</u> • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni pedo-climatiche; • con modifica del sistema di coltivazione della vite.	B.3
A/B	REIMPIANTO, mediante diritti acquisiti da riserva regionale	A.6
A/B	REIMPIANTO del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari	D.1

NOTE alla TABELLA 1:

- La modifica del sistema di coltivazione della vite (azioni codice B.1 e B.3) deve riguardare modifiche ad almeno uno delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - forma di allevamento;
 - densità di impianto (non inferiore al 10%) anche con modifiche del sesto di impianto;
 - nuovo orientamento della disposizione dei filari.
- L'azione A.6, prevedendo l'esercizio di diritti di reimpianto a partire dalla riserva regionale, e l'azione D.1 può interessare sia interventi di riconversione varietale e ristrutturazione.

m



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8.4 In caso di azioni A.3, B.3 non viene corrisposto il contributo per le spese di estirpazione ma l'estirpazione della superficie vitata deve essere comunque effettuata entro la fine della terza campagna successiva a quello dell'impianto, nel caso di autorizzazioni al reimpianto anticipato ai sensi del regolamento 1234/2007, ed entro il quarto anno nel caso di autorizzazioni al reimpianto anticipato rilasciate ai sensi del regolamento.

8.5 In caso di azioni A.2, B.2, A.6, D.1 non viene corrisposto l'indennizzo per mancati redditi.

8.6 In caso di azioni A.6 e D.1 non viene corrisposto il contributo per le spese di estirpazione.

9. Definizione del sostegno

9.1 Principi generali

9.1.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.

9.1.2 La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 9.1.1 può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a1) autorizzazione alla coesistenza di vite vecchie e nuove. L'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata:

- entro la fine della terza campagna successiva a quella dell'impianto, nel caso di autorizzazioni al reimpianto ai sensi del regolamento 1234/2007;
- entro il quarto anno nel caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi del regolamento.

a2) compensazione finanziaria calcolata sulla base di criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2012 n. 2862, che comunque non può superare l'importo massimo complessivo di euro 3.000,00 per ettaro.

9.1.3 Qualora l'intervento è realizzato utilizzando diritti che non provengono dalle operazioni inserite nel progetto di ristrutturazione e riconversione (es. diritti in portafoglio già in possesso del richiedente, diritti trasferiti da altre aziende o provenienti dalla riserva regionale), nel caso della sottomisura Reimpianto per estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari - codice Azione D.1 - e quando l'azione è realizzata attraverso un reimpianto anticipato, non è ammissibile all'aiuto la compensazione finanziaria per le perdite di reddito né il contributo previsto per i costi di estirpazione.

9.1.4 In applicazione dell'articolo 8 comma 3 lettera b2) del DM, il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti viene erogato in modo forfetario, sulla base del prezzario regionale e comunque in riferimento all'importo medio regionale fissato in 13.500,00 €/ettaro, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento attuativo. Tale contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivi. Nel calcolo dell'importo medio per ettaro sono esclusi gli indennizzi per le perdite di reddito.

9.1.5 Il sostegno comunitario è comprensivo del contributo e, laddove la singola azione lo preveda, dell'indennizzo per le perdite di reddito dovute alla mancata produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati e i contributi alle spese di estirpazione, secondo le disposizioni del presente paragrafo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9.1.6 Il sostegno è erogato in relazione alla superficie vitata come definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1 del regolamento applicativo che stabilisce che la superficie vitata eleggibile all'aiuto è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

9.1.7 Le spese eleggibili sono quelle sostenute dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto su SIAN (eleggibilità della spesa) fatta eccezione per le spese di estirpazione del vigneto, nel caso delle azioni codice A.1 e B.1, che sono riconosciute solo se effettuate a decorrere dalla data di ammissibilità di cui alla comunicazione indicata al successivo paragrafo 11.2.2.1 del presente allegato A e comunque successivamente al 30 settembre 2016, ed entro la scadenza dei termini di realizzazione degli interventi approvati e finanziati, di cui al successivo paragrafo 13 del presente allegato A.

9.1.8 Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi secondo le operazioni riportate nelle TABELLE 3-4-5 e dettagliate nell'allegato B.

9.1.9 Il sostegno non è cumulabile con altri sostegni comunitari riguardanti le medesime superfici per gli stessi interventi.

9.2 Definizione dei costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti

I costi analitici di riferimento sono contenuti nel prezzario regionale con edizione annuale, alla sezione n. 23. "OPERE AGRICOLE E FORESTALI", consultabile sul sito www.operepubbliche.marche.it.

Nelle TABELLE 3-4-5 del presente allegato A, è descritta l'analisi dei costi medi per la realizzazione di un vigneto idoneo alla produzione di vino a DOP e a IGP nelle Marche. Detti costi concorrono alla definizione del contributo forfettario ai costi di ristrutturazione riconversione definito dalla Regione e sono riferiti ad un ettaro di vigneto "tipo" e all'azione ammissibile indicata con il relativo codice azione tra quelle elencate in TABELLA 1.

I suddetti costi sono comprensivi delle spese generali quantificate entro il limite massimo del 10% del costo di investimento, ivi comprese le spese per la stipula della garanzia fidejussoria in caso di pagamento anticipato dell'aiuto.

Nella scheda Allegato II, contenuta nell'allegato B al presente atto e redatta in conformità al DM, vengono elencate le operazioni ammesse e non ammesse agli interventi di ristrutturazione e riconversione nelle Marche.

Oltre alle voci indicate nelle suddette TABELLE 3-4-5 e scheda Allegato II possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento le voci elencate nella sezione n. 23 "OPERE AGRICOLE E FORESTALI" del prezzario regionale specifiche o comunque pertinenti ad un impianto viticolo. In ogni caso il contributo massimo concedibile per ogni singola azione ammissibile è fissato nella TABELLA 2 del presente allegato A.

9.3 Perdite di reddito

La determinazione della compensazione per le perdite di reddito, dovute alla mancanza di produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati, è stata effettuata sulla base della stima realizzata nel 2015 da ISMEA, secondo i criteri definiti dal decreto direttoriale del MIPAAF 8 marzo 2010, n. 2862.

Tale compensazione, preso atto della elaborazione di ISMEA, è determinata in euro 1.700,00 per ettaro. In conformità al comma 2 dell'articolo 8 del DM la compensazione per la perdita di reddito viene erogata in un'unica soluzione ed è riconosciuta:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per due anni, nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di estirpazione e reimpianto, per complessivi € 1.700,00 ad ettaro;
- per un anno nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di sovrainnesto, per complessivi € 850,00 ad ettaro.

9.4. Sostegno concedibile

9.4.1 Tenuto conto dell'analisi dei costi e della stima del mancato reddito di cui ai precedenti paragrafi 9.2 e 9.3, nella seguente TABELLA 2 vengono definiti i seguenti contributi massimi ad ettaro per singola azione ammissibile:

TABELLA 2: SOSTEGNO COMUNITARIO

Codice Azione	Contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione		Indennizzo per perdite di red- dito €/Ha	Sostegno comunita- rio massimo con- cedibile €/Ha
	Estirpazione €/Ha	Impianto €/Ha		
A.1	800	10.800,00	1.700,00	13.300,00
A.2	//	10.800,00	//	10.800,00
A.3	//	10.800,00	//	10.800,00
A.4	//	2.000,00	850,00	2.850,00
B.1	800	10.800,00	1.700,00	13.300,00
B.2	//	10.800,00	//	10.800,00
B.3	//	10.800,00	//	10.800,00
A.6	//	10.800,00	//	10.800,00
D.1	//	10.800,00	//	10.800,00

9.4.2 L'indennizzo per le perdite di reddito, nonché il contributo ai costi di estirpazione di superfici vitate, qualora la singola azione lo preveda, sono concedibili esclusivamente qualora detto intervento di estirpazione o di sovrainnesto venga effettuato a partire dalla data di comunicazione di ammissibilità, prevista al paragrafo 11.2.2.1 del presente provvedimento e comunque successivamente al 30 settembre 2016.

10. Selezione delle domande d'aiuto

10.1 Criteri di priorità per la selezione delle domande

- 10.1.1 Ai fini della concessione del contributo viene adottata la graduatoria regionale di merito delle domande secondo criteri di priorità valutati in fase di ammissibilità.
- 10.1.2 I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto su SIAN e dichiarati nella stessa dal richiedente, pena il non riconoscimento degli stessi in sede istruttoria.

17



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10.1.3 Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio riferito al richiedente, alle caratteristiche dell'intervento e alla specializzazione aziendale, secondo le griglie di valutazione di cui al presente paragrafo.

10.1.4 La valutazione delle domande di aiuto è riferita a:

A. CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE

PRIORITA'	PUNTI	DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA
Imprenditore con età inferiore ad anni 40 alla data di presentazione della domanda	15	Fascicolo aziendale

B. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

PRIORITA'	PUNTI	DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA
Domanda di ristrutturazione e/o riconversione per superficie almeno pari a 1 ettaro	5	Domanda di aiuto su SIAN
Intervento in zona di montagna o svantaggiata (*)	5	Fascicolo aziendale su SIAN e documentazione amministrativa agli atti della Regione

(*) Il punteggio viene attribuito solo se le superfici oggetto di intervento ricade in zona di montagna o svantaggiata.

C. GRADO DI SPECIALIZZAZIONE AZIENDALE

PRIORITA'	PUNTI	DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA
Azienda con superficie vitata > al 50% della SAU	15	Fascicolo aziendale e schedario viticolo su SIAN
Percentuale di uva rivendicata a DOP o a IGP rispetto alla produzione totale superiore al 70%, nella campagna di presentazione della domanda	10	Dichiarazione di vendemmia e/o produzione, ai sensi del DM 16/12/2010 art. 17
Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini a DOP delle Marche, ovvero partecipazione a progetti di promozione dei vini del PSR Marche o del PNS dell'OCM vitivinicolo, ovvero partecipazione in qualità di soggetto capofila o aderente ad un progetto di filiera per il settore vino del PSR Marche	10	Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e documentazione amministrativa agli atti della Regione

10.2 Modalità di formazione della graduatoria

10.2.1 Sulla base dei criteri di priorità sopra descritti, la Regione, in qualità di Ente istruttore delegato da OP AGEA, predispone la graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili all'aiuto secondo i punteggi assegnati a ciascuna domanda. Le domande saranno ammesse al finanziamento secondo l'ordine di tale graduatoria fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista al paragrafo 5.2 del presente allegato A. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del PNS 2016/2017, queste potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili all'aiuto per la misura secondo l'ordine conseguito in graduatoria. In ogni caso domande presentate nella campagna 2016/2017 non potranno essere ammesse a finanziamento con risorse della campagna successiva.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 10.2.2 Il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria, sulla base del punteggio attribuito alla domanda, non viene effettuato nel caso in cui le domande ammesse non eccedano la disponibilità finanziaria per la misura nella campagna di riferimento.
- 10.2.3 Non accedono ai criteri di priorità i soggetti che hanno ceduto diritti ad altra azienda nel corso delle ultime due campagne di attuazione del regime dei diritti.
- 10.2.4 In caso parità di punteggio verrà data la precedenza ai richiedenti che, al momento della presentazione della domanda su SIAN, abbiano l'età inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante.
- 10.2.5 Le domande di aiuto ammesse per la sottomisura Reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari – codice azione D.1- vengono ordinate secondo i criteri di cui al paragrafo 10.1 del presente allegato A in una apposita graduatoria fino alla concorrenza della dotazione stabilita al precedente paragrafo 5.3. Qualora non utilizzate completamente, dette risorse sono destinate al finanziamento delle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al paragrafo 8 del presente allegato A.

11. Fasi di ammissibilità

Nel presente atto sono riportati i termini perentori stabiliti da OP AGEA nelle proprie Istruzioni operative 13/2016. Per quanto riguarda i termini istruttori endoprocedimentali che sulla base delle suddette Istruzioni operative n. 13/2016 possono essere stabiliti dalla Regione, si rinvia ad apposito atto del Dirigente della PF CSI.

Il Dirigente della PF CSI, se del caso, con propri atti provvede ad adeguare i termini fissati nel presente allegato a eventuali nuovi termini adottati da AGEA Coordinamento e OP AGEA.

11.1 Presentazione della domanda di aiuto

Ai sensi del DM le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni, sono definite da AGEA Coordinamento e da OP AGEA, d'intesa con le Regioni e le Province autonome.

11.1.1 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di aiuto viene presentata ad OP AGEA, responsabile dell'erogazione del contributo, secondo quanto stabilito dalla stessa Agenzia nelle proprie istruzioni operative n. 13/2016.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da OP AGEA sul portale SIAN; eventuali domande presentate secondo modalità diverse non sono ritenute ricevibili.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata.

All'atto della presentazione della domanda su SIAN il richiedente dichiara la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto, indicando o il pagamento a collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato tramite garanzia fidejussoria, prima della conclusione dei lavori.

Il beneficiario deve presentare la domanda secondo una delle seguenti modalità:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riser-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

vata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

- c. presso gli uffici del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche;
- d. mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione/P.A.

La domanda, il cui fac simile è approvato in allegato alle Istruzioni operative di OP AGEA n.13/2016, deve essere sottoscritta dal richiedente e essere completa di tutti gli allegati previsti al paragrafo 11.1.5 del presente allegato A.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, avviene il rilascio con l'attribuzione del numero di protocollo di OP AGEA e relativa data di presentazione.

Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

11.1.2 Domande in proprio (utenti qualificati) – Comunicazione tramite accesso al portale

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono anche presentare domanda direttamente attraverso il portale SIAN. L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
2. Utente e password assegnata da SIAN.

I produttori che intendono avvalersi della CNS, devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet: <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>.

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure stabilite da OP AGEA nelle proprie istruzioni operative.

11.1.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

E' possibile ricorrere alla sottoscrizione autografa purché la domanda sia scansionata ed inviata tramite PEC alla Regione presso la competente SDA entro i termini stabiliti nel paragrafo 11.1.4.

b



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La domanda priva di sottoscrizione dell'avente titolo, sia esso produttore o legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

11.1.4 Termini per la presentazione delle domande telematiche e modalità e termini per la trasmissione della documentazione alle SDA

Le domande di aiuto debitamente sottoscritte sono presentate su SIAN entro e non oltre il **20 giugno 2016**, tenuto conto del termine fissato da OP AGEA nelle proprie Istruzioni operative n. 13/2016, a pena di irricevibilità.

Nel caso in cui ricorra alla sottoscrizione digitale della domanda, il richiedente deve trasmettere alla SDA competente, tramite PEC, i documenti a corredo della stessa entro e non oltre il medesimo termine, a pena di irricevibilità.

Nel caso in cui utilizzi la modalità di presentazione con firma autografa, il richiedente deve trasmettere alla SDA competente, tramite PEC, la scansione in formato immutabile della domanda sottoscritta e i documenti a corredo, entro e non oltre il suddetto termine, a pena di irricevibilità.

Per ciascuna domanda la trasmissione della documentazione alla SDA, sia in casi di sottoscrizione digitale sia in caso di sottoscrizione autografa della domanda, è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- data di trasmissione;
- soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione);
- numero identificativo della domanda;
- CUAA del richiedente e denominazione del richiedente.

11.1.5 Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda o delle singole azioni

11.1.5.1 La domanda di aiuto rilasciata mediante le funzionalità rese disponibili su SIAN, regolarmente sottoscritta dal richiedente ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, deve essere corredata da:

- a) scheda tecnica descrittiva, redatta secondo il Modello 1 riportato in calce al presente allegato A di cui forma parte integrante e sostanziale, e sottoscritta dal richiedente contenente le seguenti informazioni:
1. dati identificativi del richiedente e numero di domanda rilasciata dall'applicativo su SIAN;
 2. superficie vitata aziendale e diritti in portafoglio posseduti e autorizzazioni concesse, superficie vitata iscritta nello schedario viticolo, produzione rivendicata a DOP e/o a IGP nella campagna di presentazione della domanda;
 3. finalità ed obiettivi dell'intervento;
 4. per ogni azione prevista, tra quelle di cui alla TABELLA 1, dovranno essere riportate anche:
 - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da estirpare ai fini della ristrutturazione e riconversione (se prevista);
 - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da realizzare con gli interventi di ristrutturazione e riconversione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- descrizione degli elementi tecnici dei vigneti ristrutturati/riconvertiti (sistema di allevamento, sesto di impianto, orientamento dei filari, larghezza delle aree di servizio, destinazione delle uve);
 - livello di meccanizzazione perseguito;
 - preventivo del costo delle operazioni di ristrutturazione e riconversione e, ove previsto, di estirpazione;
 - sostegno richiesto, eventuale indicazione della forma di indennizzo per le perdite di reddito, ovvero indennizzo forfetario e relativa entità o coesistenza di vecchio vigneto;
 - periodo massimo di esecuzione dei lavori;
- b) consenso alla misura sottoscritto dal/dai proprietario/i nel caso in cui il conduttore richiedente non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di aiuto, redatto secondo il modello approvato da OP AGEA;
- c) consenso alla misura sottoscritto dal/dai proprietario/i nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo decennale di mantenimento della destinazione d'uso, richiesto dalle presenti disposizioni;
- d) documentazione relativa al possesso del diritto di impianto o reimpianto in corso di validità rilasciato ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale o in alternativa documentazione relativa all'avvio della procedura di acquisizione di autorizzazione al reimpianto con riferimento a quanto indicato al paragrafo 8 del presente allegato A, oppure autorizzazione al reimpianto o al sovrainnesto;
- e) in caso di importo dell'aiuto superiore a euro 150.000,00, dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, ai fini della certificazione antimafia di cui al D.lgs. n.153/2014, conforme al modello approvato da OP AGEA nelle note DPMU.2013.295 del 25 gennaio 2013, DPMU.2013.365 del 05 febbraio 2013 e DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013 e allegato alle Istruzioni operative n. 13/2016.

11.1.5.2 Nel caso di società che prevedono il Consiglio di Amministrazione, oltre alla documentazione di cui al precedente paragrafo 11.1.5.1, deve essere presentato anche:

- f) atto costitutivo e statuto, delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di aiuto e l'incarico di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda nonché, l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente atto.

11.1.5.3 Nel caso di proprietà indivisa, autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, rese ai sensi del DPR 445/2000, della conoscenza degli obblighi di cui al successivo paragrafo **14 - Impegni e obblighi dei beneficiari**.

11.1.5.4 Il beneficiario è altresì tenuto a presentare ogni eventuale altra documentazione stabilita da OP AGEA nelle proprie Istruzioni operative annuali di applicazione della misura.

11.2 Istruttoria regionale delle domande

Sulle domande pervenute sono effettuati a cura delle competenti Strutture della Regione, in qualità di Ente istruttore delegato da OP AGEA, i previsti controlli di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità secondo i termini e le modalità stabilite dalla medesima Agenzia nelle proprie Istruzioni operative n. 13/2016, sulla base delle disposizioni di AGEA Coordinamento e delle disposizioni contenute nel presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per ciascuna fase istruttoria sopra indicate viene redatta la relativa check-list sul portale SIAN.

11.2.1 Controlli di ricevibilità

Ciascuna SDA effettua i controlli di ricevibilità, accertando:

1. la presentazione della domanda su SIAN e la regolare sottoscrizione della stessa entro il 20 giugno 2016;
2. la presenza del documento di identità del richiedente, in caso di domanda sottoscritta in modalità autografa;
3. la presenza del Modello 1.

Le domande prive di almeno una delle condizioni elencate nei punti da 1 a 3 del presente paragrafo sono dichiarate irricevibili.

Sono dichiarate irricevibili altresì le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La SDA provvede al completamento dei controlli di ricevibilità delle domande presentate entro il termine fissato con apposito atto del Dirigente della PF CSI.

L'irricevibilità viene comunicata al richiedente dalla SDA, ai sensi della legge 241/1990.

11.2.2 Controlli di ammissibilità

11.2.2.1 Controlli di ammissibilità a cura della Regione

Le domande di aiuto ricevibili vengono sottoposte ai controlli di ammissibilità da parte della SDA che a tale fine verifica:

- la completezza della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità ed elencata al paragrafo 11.1.5 del presente allegato A;
- il possesso delle condizioni di accesso e di priorità stabiliti dal presente allegato A;
- la conformità della richiesta alle finalità stabilite dal presente allegato A;
- la presenza di una idonea certificazione antimafia, ove richiesto, secondo le modalità definite al successivo paragrafo 12 del presente allegato A.

In questa fase la SDA può inoltre richiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa e, qualora rilevasse altresì la necessità di modificare i dati della domanda di aiuto, può invitare il richiedente medesimo a presentare una domanda di rettifica, che non può comportare aumenti di superficie oggetto di domanda di aiuto o inserimento di nuove dichiarazioni di possesso di priorità e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della domanda di aiuto su SIAN. La mancanza della documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità può essere oggetto di integrazione entro un termine perentorio assegnato dalla SDA, scaduto il quale la domanda viene dichiarata inammissibile. In corso di istruttoria il personale incaricato della SDA potrà esperire sopralluoghi per valutare l'idoneità dell'area indicata per la realizzazione del vigneto oggetto di domanda d'aiuto.

Ciascuna SDA effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande e attribuisce a ciascuna di esse il punteggio in base alle priorità dichiarate in domanda di aiuto possedute.

La SDA provvede al completamento dell'ammissibilità delle domande, dà comunicazione al richiedente dell'esito istruttorio di ammissibilità ai sensi della legge n. 241/1990 e adotta il provvedimento di ammissibilità entro il termine che verrà fissato dal dirigente della PF CSI con proprio atto.

PP



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La PF CSI seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati dalla SDA.

11.2.2.2 Controlli ex ante a cura di OP AGEA

OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande per Regione, per il quale la medesima Agenzia effettua la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'articolo 81 del regolamento attuativo, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'articolo 75 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'articolo 6 del citato regolamento attuativo riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti.

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dal **30 settembre 2016** e comunque non prima della comunicazione della SDA competente di cui al paragrafo 11.2.2.1.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN alla Regione. Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a interventi di ristrutturazione e riconversione (varietà, sistema di allevamento e stato di coltivazione dei vigneti), unitamente alle misurazioni rilevate, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento attuativo, sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

11.2.3 Tutela dei diritti del richiedente

Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito istruttorio da parte della SDA, il richiedente può presentare memorie scritte, finalizzate al riesame della domanda.

Le osservazioni sono presentate, tramite PEC, al seguente indirizzo:

Giunta Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura – PF Competitività a sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, in Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA PEC: regione.marche.pfcsi@emarche.it.

Per il riesame delle domande il Dirigente della PF CSI si avvale della collaborazione del Comitato di coordinamento della misura, formato dal responsabile del procedimento OCM Vitivinicolo regionale e dai responsabili del procedimento OCM Vitivinicolo di competenza di ciascuna SDA.

11.2.4 Finanziabilità

La PF CSI, in relazione agli esiti di ammissibilità approvati dalle SDA, approva la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse entro il termine fissato dal Dirigente della PF CSI con proprio atto.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione per la campagna in attuazione, la PF CSI effettua il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda da ciascuna SDA.

La PF CSI comunica ai richiedenti, a mezzo PEC entro il termine fissato dal Dirigente della medesima Struttura proprio atto, la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda). Tale comunicazione di ammissibilità al finanziamento per le domande con pagamento anticipato dell'aiuto costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori entro il termine stabilito dalla Regione con atto del Dirigente competente.

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In ogni caso il termine ultimo per la finanziabilità, stabilito da OP AGEA nelle proprie istruzioni operative n. 13/2016 dovrà essere:

- entro il 31 maggio 2017, per le domande a collaudo
- entro il 20 luglio 2017, per le domande a fidejussione.

11.2.5 Concessione e elenchi di liquidazione regionali

La Regione predispone l'elenco di liquidazione, eventualmente secondo il punteggio decrescente attribuito sulla base delle priorità assegnate ai richiedenti, fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 10.2.2 del presente allegato A.

La Regione tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, formula gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e li trasmette ad OP AGEA:

- **entro e non oltre il 20 luglio 2017** per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a fidejussione, debitamente corredate dalle polizze in originale, tenuto conto di quanto indicato nel paragrafo 15.4 del presente allegato A;
- **entro e non oltre il 21 settembre 2017** per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a collaudo.

11.2.6 Varianti

Per quanto riguarda le eventuali variazioni ai progetti ammessi a finanziamento, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità secondo le presenti disposizioni, vale quanto segue:

- possono essere accolte varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della richiesta, o per sopravvenute cause di forza maggiore;
- tutte le variazioni al progetto ammesso a finanziamento dovranno essere dettagliatamente descritte in apposita relazione sottoscritta dal beneficiario e preventivamente autorizzate dalla SDA. Varianti non preventivamente comunicate e autorizzate non saranno accolte;
- non possono essere accolte varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito. Qualora la variante determini l'attribuzione di un minor punteggio che avrebbe comportato l'esclusione del beneficiario dalla liquidazione del contributo, la Regione provvede a recuperare gli importi già liquidati maggiorati di penale del 20%;
- in tutti i casi le varianti approvate non potranno comportare un aumento dell'investimento finanziato, restando il medesimo a totale carico del soggetto destinatario dell'aiuto.

11.2.7 – Verifica delle opere realizzate

Sugli interventi realizzati sono effettuati dalla Regione controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate, secondo le disposizioni regionali approvate con DGR Marche n. 1492/2010.

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono sottoposti in campo alle seguenti verifiche:

- misurazione tramite strumentazione DGPS con riferimento ai criteri previsti dall'articolo 75 del regolamento attuativo, per definire la superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto;
- accertamento delle azioni e delle opere eseguite con riferimento agli impegni assunti nella domanda di aiuto, per definire la loro conformità alla normativa comunitaria, nazionale ed alle disposizioni regionali attuative della misura.

In particolare il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3 della circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17/02/2011.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tale misurazione, in applicazione dell'articolo 75 del regolamento attuativo, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata, all'atto del collaudo il vigneto realizzato viene confrontato con la superficie ammessa a finanziamento avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 m. (cfr punto 6 della citata circolare AGEA prot. ACIU.2011.143/2011).

In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, e quindi si procede allo svincolo della polizza fideiussoria senza restituzioni o sanzioni, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata in più o in meno rispetto al valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di concordanza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 11.2.9;
- maggiore realizzazione: si procede allo svincolo della garanzia fidejussoria, previa verifica in ordine alla regolarità della maggiore superficie realizzata con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo, diritti di reimpianto e autorizzazioni.

11.2.8 - Verifica dei costi sostenuti e svincolo delle garanzie fidejussorie

In fase di collaudo saranno effettuati dalle SDA controlli sul 100% delle domande in ordine alla documentazione fiscale presentata (fatture, documenti di pagamento delle stesse, dichiarazioni liberatorie dei fornitori ecc.) ed all'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in proprio ("in economia") allegata alla richiesta di collaudo, al fine di verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute. Per la verifica dei costi sostenuti alla domanda di accertamento finale deve essere allegato il computo metrico consuntivo tenuto conto del prezzario della Regione Marche vigente e delle relative disposizioni attuative, allegando i giustificativi di spesa e relativi pagamenti nonché la descrizione dei lavori effettuati, compresi quelli in economia. In fase di accertamento finale e limitatamente a opere e forniture documentate con fattura o con altro analogo documento contabile avente valore equivalente da cui risulti la spesa effettivamente sostenuta, qualora il costo unitario sostenuto sia superiore all'analogo prezzo stabilito nel prezzario regionale, la ditta beneficiaria può richiedere alla SDA l'ammissibilità di tale variazione di costo dandone adeguata motivazione. Tale maggior costo può essere riconosciuto ad insindacabile giudizio della SDA tenuto conto dei prezzi individuati dal prezzario regionale vigente, dei prezzi correnti di mercato, delle motivazioni addotte e della documentazione presentata dalla ditta richiedente, fermo restando che in ogni caso non è possibile aumentare l'importo della spesa ammessa e del sostegno stabilito in fase di ammissibilità.

Rimane comunque facoltà della SDA, in relazione alle caratteristiche delle opere realizzate e/o all'ammontare di spesa dei lavori, di prescrivere la presentazione di dettagliate analisi per tutti i prezzi unitari del progetto.

Per alcuni lavori eseguiti in economia dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, si deve fare riferimento alla specifica sezione **Apporto di manodopera aziendale**, inserita nel Prezzario per opere ed interventi in agricoltura approvato in allegato al decreto AEA n. 986 del 25/11/2015.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In caso di spese fatturate per importi inferiori ai costi medi delle suddette tabelle verrà riconosciuto comunque il costo riportato in fattura.

Qualora a seguito dei suddetti controlli si riscontri che il contributo pagato sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, la SDA provvederà a ricalcolare l'importo del contributo riconoscibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dal beneficiario. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire a OP AGEA il maggior importo percepito maggiorato degli interessi, secondo quanto previsto al paragrafo 11.2.9 del presente allegato A.

La restituzione delle somme per economia di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione totale delle superfici previste nella domanda di aiuto.

Terminati i previsti controlli a cura delle SDA, la PF CSI provvederà ad inviare ad OP AGEA l'elenco con le richieste di svincolo o di incameramento delle polizze fidejussorie a seconda dell'esito dei controlli stessi.

11.2.9 Restituzioni e penali

Nel caso di pagamento anticipato dell'aiuto, qualora l'intervento previsto non sia stato effettuato o sia stato effettuato parzialmente, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento attuativo e comunque in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento – cfr paragrafo 11.2.10- superficie non realizzata o con opere non conformi alla DRA, fatture non eleggibili, sanzioni derivanti da mancata rendicontazione annuale delle spese sostenute laddove previsto), ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo dell'anticipo erogato non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20%. L'importo così calcolato è maggiorato degli interessi, calcolati secondo il tasso legale, che decorrono dal termine di pagamento indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 30 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento dell'aiuto sia dovuta a:

- ricalcolo dell'importo della spesa e del contributo in conseguenza di prezzi regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti;
- errori dell'Amministrazione;
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del regolamento (UE) n. 1306 del 17/12/2013;
- differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto anticipato, scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale³ a condizione che la SDA possa accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica del progetto ammesso,

ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconosciuto all'aiuto maggiorata degli interessi, calcolati secondo il tasso legale, calcolati a partire dal trentesimo giorno a decorrere dalla data di comunicazione della richiesta di restituzione.

11.2.10 - Rinuncia alla esecuzione dei lavori

³ La definizione esatta di tale fattispecie si basa sulle caratteristiche del territorio ove è ubicata la superficie interessata dalle opere. In ogni caso l'entità dello scostamento deve essere sempre inferiore al 20 % della superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia alla esecuzione dei lavori dopo il pagamento dell'anticipo da parte OP AGEA, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, totale o parziale, dell'anticipo versato, maggiorato del 20% a titolo di penale.

12. Certificazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore a euro 150.000,00, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia.

Il beneficiario deve consegnare idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, secondo la modulistica allegata alla presente circolare, articolata in:

- copia modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale in conformità agli allegati 1a e 1b alle Istruzioni operative di OP AGEA n. 13/2016;
- copia della dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato in conformità all'allegato 2 alle Istruzioni operative di OP AGEA n. 13/2016.

La SDA acquisisce su sistema informativo SIAN le informazioni relative alla richiesta presentata dall'interessato mediante autocertificazione e l'esito della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.) istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M 30 ottobre 2014 n. 193. La Regione avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario e l'informativa antimafia.

A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Il medesimo ha altresì l'obbligo di informare OP AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

13. Periodo di realizzazione

13.1 Tenuto conto che ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del regolamento attuativo l'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda, i richiedenti ammessi con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo alla SDA presentando apposita comunicazione di "termine lavori e richiesta di collaudo" secondo le disposizioni approvate con DGR Marche n. 312/2015.

13.2 L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato e l'esecuzione di tutte le opere deve essere completata entro il 31 maggio 2017.

13.3 Le richieste riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate entro 10 giorni dal termine dei lavori. Il termine ultimo di presentazione della richiesta di collaudo non può eccedere il 31 maggio 2017.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 13.4 In caso di pagamento anticipato del sostegno è obbligatoria l'esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (la data di riferimento del pagamento è quella di finanziabilità del decreto di pagamento di OP AGEA). In deroga tale scadenza può essere prorogata nei casi previsti dall'articolo 9 paragrafo 2 del regolamento attuativo e secondo le disposizioni approvate con DGR Marche n. 1722/2009 e comunque gli interventi devono essere realizzati in un periodo non superiore a 5 anni.
- 13.5 Qualora non si ricorra al pagamento anticipato del sostegno, l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco dell'esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento, sempre con riferimento alla superficie effettivamente realizzata determinata ai sensi dell'articolo 75 del regolamento attuativo.
- 13.6 In assenza della richiesta di collaudo o della richiesta di pagamento anticipato del sostegno entro i termini fissati dal presente atto, tenuto conto delle istruzioni operative di OP AGEA n. 13/2016, la domanda di contributo si intende respinta.

14. Impegni dei beneficiari

14.1 Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

- a. realizzare gli interventi in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con il progetto approvato secondo le presenti disposizioni e destinare le superfici impiantate con il sostegno in causa alla produzione di vino a DOP e a IGP, pena la revoca dell'aiuto maggiorato del 20%;
- b. rendere noto alla SDA ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
- c. garantire la destinazione d'uso delle superfici impiantate con il sostegno in causa per le medesime finalità per cui sono state ammesse all'aiuto per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- d. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data che decorre dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- e. realizzare gli interventi ammessi entro i termini fissati nel paragrafo 13 del presente allegato A;
- f. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi:
 - alla liquidazione del contributo, in caso di domande di pagamento a collaudo;
 - all'accertamento finale dei lavori in caso di pagamento su anticipo;
- g. consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- h. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e europee.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 14.2 Gli obblighi di cui al paragrafo 14.1 si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.
- 14.3 I beneficiari ammessi al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, e gli eventuali soggetti subentrati, sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

15. Pagamento dell'aiuto

- 15.1 Il pagamento degli aiuti viene effettuato da OP AGEA per le domande istruite ed ammesse entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria.
- 15.2 Gli aiuti vengono erogati direttamente al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di azienda agricola in regola con le norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale, ai sensi del DM.
- 15.3 Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, dopo l'esecuzione di tutte le operazioni contemplate in domanda.
- 15.4 Il pagamento anticipato è disposto a condizione che:
- l'esecuzione dei lavori sia iniziata,
 - il richiedente provveda alla costituzione di una garanzia fidejussoria a favore dell'OP AGEA pari al 120% dell'aiuto da erogare, trasmessa alla SDA competente entro il termine fissato dal Dirigente della PF CSI con proprio atto, fermo restando che l'originale della garanzia fidejussoria pervenga ad OP AGEA **entro il 15 maggio 2017**. Tale scadenza viene posticipata al **20 luglio 2017** in caso di garanzie afferenti a domande interessate a scorrimenti in graduatoria a seguito di economie e rimodulazioni di risorse a livello nazionale.
- 15.5 I beneficiari che hanno percepito il sostegno in forma anticipata sono tenuti al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013. In particolare ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole 5 agosto 2014 n. 4615 e s.m.i., per gli aiuti ricevuti in anticipo che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno effettuato una richiesta di collaudo finale, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:
- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
 - l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
- Tale comunicazione va presentata anche in fase di richiesta di collaudo finale e in fase di rinuncia post pagamento.
- Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'applicazione di una penalità pari all'1% del valore dell' anticipo ricevuto.
- 15.6 L'articolo 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

h

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****16. Demarcazione con il Piano di Sviluppo Regionale delle Marche**

Le operazioni ammesse sono previste nella scheda Allegato II del DM contenuta nell'allegato B al presente atto, nel rispetto della demarcazione con analoghe operazioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale delle Marche.

17. Disposizioni di coordinamento

Con proprie istruzioni operative annuali OP AGEA emana le disposizioni relative ai termini e modalità di presentazione delle domande, ai controlli amministrativi e all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco, ai pagamenti, ivi compreso il trattamento delle garanzie fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, alle comunicazioni previste dall'articolo 37 ter del regolamento attuativo, ai controlli ex-post nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati.

Per quanto non contenuto nel presente atto, si rimanda a tali Istruzioni ai fini dell'attuazione della misura ristrutturazione e riconversione vigneti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

COSTO MEDIO DI IMPIANTO DI 1 ETTARO DI VIGNETO NELLE MARCHE

TABELLA 3

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITA' DI IMPIANTO
Ha 1.00.00	Cordone speronato - Guyot	Sesto piante: 3,00 m x 1,00 m
		Sesto pali: 3,00 m x 5,00 m

TIPOLOGIA DI AZIONE	CODICE AZIONE
Riconversione varietale	A.1
Ristrutturazione	B.1

1) SPESE E MANODOPERA NECESSARIE PER L'ESTIRPAZIONE DI UN VIGNETO

N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Estirpazione vigneto, rimozione palificazione, raccolta radici e altri residui vegetali	A corpo	1.800,00
2	Smaltimento in discarica dei materiali di risulta (pali e fili ecc.)	A corpo	450
Totale 1)			2.250,00

2) LAVORO DI PREPARAZIONE DEL TERRENO

N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Lavorazione profonda (scasso o rippatura incrociata a profondità di almeno 1 m) e lavorazione superficiale mediante aratura o ripuntatura superficiale e successiva erpicatura o fresatura (3 passaggi)	2.400,00	2.400,00
3	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto	100,00	100,00
4	Concimazione (compreso spandimento)	550,00	550,00
5	Diserbo (compresa distribuzione)	110,00	110,00
Totale 2)			3.160,00

3) MATERIALI DELLA STRUTTURA

N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Acquisto pali di testata in castagno o metallo	8,00	560,00

16



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2	Acquisto piastre, aste zincate, ancore in cemento	4,50	315,00
3	Acquisto pali intermedi legno o metallo	6,00	3.792,00
4	Acquisto tutori per barbatella in ferro	0,35	1.167,00
5	Acquisto ganci bloccaggio tutori	0,03	100,00
6	Acquisto filo tirante in acciaio ricotto 3 mm	3,70	86,00
7	Acquisto filo portante in acciaio 2,4 mm	3,40	499,00
8	Acquisto fili di contenimento in acciaio 1,6 mm (tre coppie)	3,60	1.257,00
9	Rocchetto tendifilo	1,20	126,00
10	Acquisto giuntafili Gripple	1,00	21,00
11	Acquisto molle distanziatrici fili contenimento (solo prima coppia)	1,50	948,00
12	Acquisto catena inox per tensionamento fili contenimento	1,50	173,00
13	Acquisto chiodo inox per catena	0,15	16,00
14	Acquisto arpette inox	0,05	14,00
15	Trasporto del materiale	%	454,00
Totale 3)			9.528,00
4) BARBATELLE			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Acquisto barbatelle innestate e paraffinate	1,50	5.000,00
Totale 4)			5.000,00
5) MANODOPERA PER L'IMPIANTO			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Squadro del terreno e picchettatura	a corpo	667,00
2	Distribuzione e messa in opera pali	1,50	1.053,00
3	Posa ancore	5,00	350,00
4	Stesura e fissaggio fili (7) comprese molle distanziatrici	0,60	2.000,00
5	Posa tutori compresi ganci	0,40	1.333,00
6	Messa a dimora barbatelle	0,30	1.000,00
Totale 5)			6.403,00
TOTALE 1)+2)+3)+4)+5)			26.341,00

V



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 4

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	SESTI DI IMPIANTO
Ha 1.00.00	Cordone speronato - Guyot	Sesto piante: 3,00 m x 1,00 m
		Sesto pali: 3,00 m x 5,00 m

TIPOLOGIA DI AZIONE	CODICE AZIONE
Riconversione varietale	A.2, A.3
Ristrutturazione	B.2, B.3
Riconversione varietale/Ristrutturazione	A.6, D.1

1) LAVORO DI PREPARAZIONE DEL TERRENO			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Lavorazione profonda (scasso o rippatura incrociata a profondità di almeno 1 m) e lavorazione superficiale mediante aratura o ripuntatura superficiale e successiva erpicatura o fresatura (3 passaggi)	2.400,00	2.400,00
3	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto	100,00	100,00
4	Concimazione (compreso spandimento)	550,00	550,00
5	Diserbo (compresa distribuzione)	110,00	110,00
Totale 1)			3.160,00

2) MATERIALI DELLA STRUTTURA			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Acquisto pali di testata in castagno o metallo	8,00	560,00
2	Acquisto piastre, aste zincate, ancore in cemento	4,50	315,00
3	Acquisto pali intermedi legno o metallo	6,00	3.792,00
4	Acquisto tutori per barbatella in ferro	0,35	1.167,00
5	Acquisto ganci bloccaggio tutori	0,03	100,00
6	Acquisto filo tirante in acciaio ricotto 3 mm	3,70	86,00
7	Acquisto filo portante in acciaio 2,4 mm	3,40	499,00
8	Acquisto fili di contenimento in acciaio 1,6 mm (tre coppie)	3,60	1.257,00
9	Rocchetto tendifilo	1,20	126,00
10	Acquisto giuntau fili Gripple	1,00	21,00
11	Acquisto molle distanziatrici fili contenimento (solo prima coppia)	1,50	948,00
12	Acquisto catena inox per tensionamento fili conte-	1,50	173,00

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	nimento		
13	Acquisto chiodo inox per catena	0,15	16,00
14	Acquisto arpette inox	0,05	14,00
15	Trasporto del materiale	%	454,00
Totale 2)			9.528,00
3) BARBATELLE			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
	Acquisto di barbatelle innestate e paraffinate	1,50	5.000,00
Totale 3)			5.000,00
4) MANODOPERA PER L'IMPIANTO			
N°	Descrizione lavori	Costo unitario €	Costo totale €
1	Squadro del terreno e picchettatura	a corpo	667,00
2	Distribuzione e messa in opera pali	1,50	1.053,00
3	Posa ancore	5,00	350,00
4	Stesura e fissaggio fili (7) comprese molle distanziatrici	0,60	2.000,00
5	Posa tutori compresi ganci	0,40	1.333,00
6	Messa a dimora barbatelle	0,30	1.000,00
Totale 4)			6.403,00
TOTALE 1)+2)+3)+4)			24.091,00

96



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 5

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITA' DI IMPIANTO
HA 1,00,00	Cordone speronato o Guyot	3.333 piante/ha

TIPOLOGIA DI AZIONE	CODICE AZIONE
Riconversione varietale mediante sovrainnesto	A.4

MATERIALI

N°	Descrizione	Quantità	Costo unitario €	Costo totale €
1	Acquisto gemme	6.666	0,1	666,6
2	Acquisto materiali vari per l'innesto (rafia, catrame, colla ecc.)	3.333	0,04	133,32
Totale 1)				799,92

2) MANODOPERA

N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Capitozzatura vecchia vite, raccolta, accatastamento, trasporto ceppi e altri residui vegetali	0,3	1000,00
2	Innesto a gemma	A corpo	3.333,00
Totale 2)			4.333,00
TOTALE 1) +2)			5.132,92

NOTE ALLE TABELLE 3 -4 - 5

1. I costi sono comprensivi delle spese generali debitamente rendicontate e quantificate entro il limite massimo del 10% del costo di investimento, ivi comprese le spese per la stipula della polizza fidejussoria in caso di pagamento anticipato dell'aiuto.
2. Per alcuni lavori eseguiti in economia dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, si deve fare riferimento alla specifica sezione – **Apporto di manodopera aziendale**, inserita nel Prezzario per opere ed interventi in agricoltura approvato in allegato al decreto AEA n. 986 del 25/11/2015.

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modello 1 – Schema di scheda descrittiva da allegare alla domanda di aiuto su SIAN

Scheda Tecnica allegata alla domanda n. _____

Regolamento (CE) n. 1308/2013

Piano di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - REGIONE MARCHE

Campagna ____/____

A) DATI GENERALI

1	<i>Dati identificativi azienda</i>			
	Denominazione e CUUA			
	Tel:			
	e.mail:			
	PEC:			
2	<i>Dettaglio specializzazione viticola</i>			
	Superficie vitata aziendale (mq)			
	Diritti in portafoglio / Autorizzazioni concesse (mq)			
	Produzione dell'ultima campagna	Totale (Kg)	DOP (Kg)	IGP (Kg)
	201_/201_			
	Percentuale produzione DOP - IGP / Produzione totale			

B - INTERVENTI (Da compilare per ogni azione attivata)

1	<i>Finalità dell'intervento e obiettivi perseguiti</i>			
2	<i>Codice azione che intende attivare</i>			
3	<i>Descrizione vigneti da estirpare (eventuali)</i>			
	Vigneto n. __ (indicare il progressivo della domanda su SIAN)			
	<i>Descrizione vigneti da realizzare (sistema di allevamento, sesto di impianto, orientamento dei filari, larghezza delle aree di servizio, destinazione delle uve ecc)</i>			
4				
	Vigneto n. __ (indicare il progressivo della domanda su SIAN)			



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5	<i>Grado di meccanizzazione perseguito</i>	Parziale	Totale	Note
6	<i>Periodo previsto inizio lavori (mese e anno)</i>			
7	<i>Periodo previsto termine lavori (mese e anno)</i>			
8	<i>Preventivo del costo delle operazioni di ristrutturazione e riconversione (€)</i>	Estirpazio- ne	Reimpianto Materiali	Reimpianto Manodopera
9	<i>Indennizzo per perdite di reddito (€)</i>	Indennizzo forfetario (estirpazione e successivo reimpianto) (€)		SI / NO
		Coesistenza di vecchio vi- gneto (reimpianto anticipa- to)		SI / NO

Firma del richiedente

V

b



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

Schede allegate I e II al DM n. 15938 del 20/12/2013

Allegato I

Regione: MARCHE

N. B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- Intero territorio regionale ☒ [X]

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:

- DOP - IGP previste: Tutte le DOP e IGP delle Marche Sì ☒ [X] No ☐ []

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli ☒ [X]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ☐ []
- cooperative agricole ☒ [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola ☒ [X]
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP ☐ []

(si può barrare più di un campo)

1.4 Varietà:

- previste *:

Sono ammesse tutte le varietà classificate idonee alla coltivazione nella Regione Marche contenute nell'allegato al DDPF n. 325/CSI del 20 agosto 2013, di seguito elencate:

Albana B., Aleatico N., Alicante N., Ancellotta N., Barbera N., Biancame B., Bombino bianco B., Cabernet franc N., Cabernet sauvignon N., Canaiolo nero N., Carignano N., Chardonnay B., Ciliegiole N., Colorino N., Fiano B., Foglia tonda N., Gaglioppo N., Garofanata B., Grechetto B., Incrocio bruni 54 B., Lacrima N., Maceratino B., Maiolica N., Malbo gentile N., Malvasia bianca di Candia B., Malvasia bianca lunga B., Manzoni bianco B., Merlot N., Montepulciano N., Montonico bianco B., Moscato bianco B., Mostosa B., Passerina B., Pecorino B., Petit verdot N., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling B., Riesling italico B., Sagrantino N., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Teroldego N., Terrano N., Tocai friulano B., Trebbiano toscano B., Verdicchio bianco B., Vermentino B., Vernaccia nera N., Vernaccia Nera Grossa N.

- escluse:

- a cui è riconosciuta una preferenza:

1.5 Forme di allevamento:

- previste *:

Cordone speronato e Guyot

- escluse:

Tendone

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a cui è riconosciuta una preferenza: _____

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:

FORMA DI ALLEVAMENTO	Ceppi/ha
Cordone speronato	2.500
Guyot	2.500

fatte salve specifiche disposizioni previste da disciplinari di produzione DOP e IGP delle Marche

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di _____ceppi/ettaro.

1.7 Superficie minima:

- domanda singola [1] *: 0.50.00 ha

- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2] *: _____ ha. **Non sono ammessi progetti collettivi.**

- deroghe specifiche: minimo 0.10.00 in caso di **Sottomisura Ristrutturazione e riconversione per motivi fitosanitari** motivazione: esiguità delle superfici oggetto di provvedimento

[1] comunque non inferiore a 0,5 ettari

[2] comunque non inferiore a 0,3 ettari

1.8 Azioni previste *:

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

c) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

d) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

e) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- sovrainnesto

[X]

f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza)

[NO]

- livellamento del suolo

[NO]

- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi

[NO]

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra

[NO]

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)

[NO]

- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto

[NO]

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: 10 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: _____
anni

L'intervento deve essere realizzato e l'esecuzione di tutte le opere deve essere completata nell'ambito della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda d'aiuto.

In caso di pagamento anticipato del sostegno è obbligatoria l'esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto.

In deroga tale scadenza può essere prorogata nei casi previsti dall'articolo 9 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 e s.m.i. e comunque gli interventi devono essere realizzati in un periodo non superiore a 5 anni.

[3] comunque non superiore a 5 anni.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *: 50%

- metodo forfettario [4]

% massima [4] *: 50 %

deroghe per zone specifiche [4] (indicare):

- _____:	_____ %
- _____:	_____ %
- _____:	_____ %

- sulle spese sostenute []

% massima [4] *: _____ %

deroghe per zone specifiche [4]:

- _____:	_____ %
----------	---------



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- _____ : _____ %
- _____ : _____ %

[4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- metodo forfettario ☒ in applicazione del comma 3 lettera b2) dell'articolo 8 del DM n. 15938 del 20/12/2013.

Importo medio [5] *: 13.500 euro/ettaro

Deroghe per zone specifiche [7] (indicare): NO

- _____ : _____ euro/ettaro
- _____ : _____ euro/ettaro
- _____ : _____ euro/ettaro

- sulle spese sostenute []

Importo massimo [6] *: _____ euro/ettaro

Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):

- _____ : _____ euro/ettaro
- _____ : _____ euro/ettaro
- _____ : _____ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

[5] comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro ovvero 15.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

[6] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro

[7] comunque non superiore a 22.000 euro/ettaro ovvero 24.500 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

Gli importi relativi alla perdita di reddito (media 2009-2013) della superficie a vigneto conseguenti alle operazioni di ristrutturazione e riconversione per la Regione Marche sono stati stimati da ISMEA, sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010, n. 2862.

Importo della perdita di reddito : 2.000 euro/ettaro (Stima effettuata da ISMEA per la campagna 2015)

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP _____ euro/ettaro
per IGP _____ euro/ettaro

hm



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per vino non DOP-IGP _____ euro/ettaro
per forma di allevamento _____ euro/ettaro
per altra variabile _____ euro/ettaro
(possono essere compilate più righe)

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: **1.700 euro/ettaro**

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP _____ euro/ettaro
per IGP _____ euro/ettaro
per vino non DOP-IGP _____ euro/ettaro
per forma di allevamento _____ euro/ettaro
per altra variabile _____ euro/ettaro
(possono essere compilate più righe)

[8] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro

2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

Codice Azione	Contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione		Indennizzo per perdite di reddito €/Ha (4)	Sostegno comunitario massimo concedibile €/Ha
	Estirpazione €/Ha (3)	Impianto €/Ha		
A.1	800,00	10.800,00	1.700,00	13.300,00
A.2	//	10.800,00	//	10.800,00
A.3	//	10.800,00	//	10.800,00
A.4	//	2.000,00	850,00	2.850,00
B.1	800	10.800,00	1.700,00	13.300,00
B.2	//	10.800,00	//	10.800,00
B.3	//	10.800,00	//	10.800,00
A.6		10.800,00	//	10.800,00
D.1		10.800,00		10.800,00

DS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato [X]
- a collaudo [X]

Allegato II

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. OPERAZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO⁴ (B)⁵:

- *Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:*
 - o estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- *operazioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - o analisi del suolo [X]
 - o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [NO]
 - o lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
 - o aratura [X]
 - o erpicatura [X]
 - o fresatura [X]
 - o trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
 - o concimazione organica e minerale [X]
- *operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - o squadro dell'impianto [X]
 - o realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
 - o innesto / reinnesto [X]
 - o messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - o acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

⁴ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

⁵ E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alla specifica modifica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti, etc. [NO]

2. OPERAZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RI-CONVERTITO (C):

- *operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:*
 - modifica del profilo del terreno [NO]
 - livellamento del suolo [NO]
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine [NO]
- *operazioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:*
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [NO]
- *operazioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:*
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (so-stegni) [NO]
- *operazioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:*
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto [NO]

3. OPERAZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività.
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l'OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle operazioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.

16